

**Comune di Banchette**  
**Città Metropolitana di Torino**

**Verbale del 27 giugno 2024**

**Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale per l'esercizio 2024 e variazione al bilancio di previsione 2024-2026.**

La sottoscritta Rossella Sanapo, nominata come revisore unico di Codesto Ente con deliberazione assunta dal Consiglio Comunale n. 6 del 28.05.2024, dopo aver ricevuto la documentazione relativa alla richiesta del parere in merito alla proposta del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale per l'esercizio 2024 e variazione al bilancio di previsione 2024-2026, evidenzia quanto segue:

**Premesso che**

- in data 21.12.2023 il Consiglio Comunale ha approvato con delibera n. 46 il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2024-2026;
- in data 21.12.2023 il Consiglio Comunale ha approvato con delibera n. 47 il bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2024-2026;
- in data 21.12.2023 la Giunta Comunale ha approvato con delibera n. 105 il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2024-2026;
- in data 28.05.2024 il Consiglio Comunale ha approvato con delibera n. 2 il Rendiconto della gestione esercizio 2023;

**Visto l'articolo 193 del TUEL** prevede che:

- "1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*
- 2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*
  - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
  - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
  - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".*

**Comune di Banchette**  
**Città Metropolitana di Torino**

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

3. *La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.” L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verificagenerale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

**Rilevato che** il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di

**Comune di Banchette**  
**Città Metropolitana di Torino**

amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;

- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

**Dato atto che** al bilancio di previsione 2024-2026 e al PEG sono state apportate variazioni con con i seguenti atti:

- deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 29 febbraio 2024, avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 2024/2026, ai sensi art. 175, comma 5-bis, del TUEL. Modifica dei residui presunti al 31 dicembre 2023 contenuti nel Bilancio di previsione 2024/2026 e conseguente variazione di cassa 2024”;
- deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 23 aprile 2024 avente ad oggetto “Esame e approvazione variazioni al bilancio di previsione 2024-2026 in via d’urgenza (art. 175 comma 4 T.U. n. 267/2000 e s.m.i.”, ratificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data 28 maggio 2024;
- deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 30 aprile 2024 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2024-2026 – Variazione ai sensi dell’articolo 175 comma 5-bis, lett. e-bis”;
- deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 30 aprile 2024, avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.ro 118, corretto e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.ro 126 – Rendiconto 2023”;
- deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 30 aprile 2024 avente ad oggetto “Variazione al Piano Esecutivo di gestione – PEG 2024-2026”;

**Rilevata** la necessità di apportare variazioni agli stanziamenti di bilancio di previsione 2024-2026 per nuove e mutate esigenze, come da allegati alla proposta del Consiglio Comunale,

**ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE**

Il Revisore Unico **prende atto che** alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti:

- la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario circa la salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per il periodo 2024-2026;
- il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere, non è negativo e non si è fatto fronte ad alcuna anticipazione di cassa;
- procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);
- rileva che il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi di:
  - a) segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente sia per quel che riguarda la gestione dei residui;
  - b) segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio e/o passività potenziali per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
  - c) verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
  - d) verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;
  - e) verifica eventuali squilibri economico-finanziari nella gestione delle società partecipate;

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare e che i Dirigenti e i Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2022, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

Il Revisore Unico procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, e verifica che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma

**Comune di Banchette**  
**Città Metropolitana di Torino**

6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.062.654,05		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	62.173,99	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.823.762,19 0,00	2.730.681,85 0,00	2.728.042,85 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	2.893.498,14 0,00 106.507,55	2.622.373,85 0,00 106.085,85	2.614.578,85 0,00 105.811,85
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	101.395,00 0,00 0,00	106.308,00 0,00 0,00	111.464,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-108.956,96</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	105.956,96 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>				
<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Comune di Banchette**  
**Città Metropolitana di Torino**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.062.654,05		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	62.173,99	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.823.762,19 0,00	2.730.681,85 0,00	2.728.042,85 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	2.893.498,14 0,00 106.507,55	2.622.373,85 0,00 106.085,85	2.614.578,85 0,00 105.811,85
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	101.395,00 0,00 0,00	106.308,00 0,00 0,00	111.464,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-108.956,96</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	105.956,96 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	5.000,00 0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b> <b>O=G+H+I+L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b> <b>W = O+J+I1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo di anticipazione di liquidità	(-)		105.956,96	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			-105.956,96	0,00	0,00

**Comune di Banchette**  
**Città Metropolitana di Torino**

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al DUP.

Il Revisore Unico prende atto che le variazioni sugli equilibri non modificano gli obiettivi del DUP.

<b>CONCLUSIONE</b>
--------------------

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del presente verbale;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2024-2026;

**esprime parere favorevole** sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui

ed

**esprime parere favorevole** alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Collegno, 27 giugno 2024

L'Organo di Revisione  
Dott.ssa Rossella Sanapo

